



N. 2157/2008

Reg. Dec.

N. 6369

Reg. Ric.

Anno 2003

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 6369/03, proposto da

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI,

in persona del Presidente p.t.,

rappresentato e difeso dall'avv.to Mario Sanino ed

elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, in

Roma, viale Parioli, 180,

contro

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

scientifica,

in persona del Ministro p.t.;

- Ministero della Giustizia,

in persona del Ministro p.t.;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri,

in persona del Presidente p.t.,

costituitisi in giudizio, *ex lege* rappresentati e difesi

dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli

uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, 12

e nei confronti di

- Consiglio Nazionale dei Geologi,
costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Anna Lagonegro e Claudio Romano, presso lo studio degli
stessi elettivamente domiciliato in Roma, via Boezio, 92;

- Consiglio Nazionale dei Geometri,
in persona del Presidente p.t.,
costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso prima dall'avv.
Sergio Panunzio e poi, a séguito del decesso di questi, dall'avv.
Salvatore Alberto Romano e da ultimo presso lo studio
dell'avv. Salvatore Alberto Romano elettivamente domiciliato
in Roma, viale XXI aprile, 11,

- CONSIGLIO NAZIONALE dei PERITI INDUSTRIALI e dei
PERITI INDUSTRIALI LAUREATI,
in persona del Presidente p.t.,
costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv.
Giuseppe Fauceglia ed elettivamente domiciliato presso lo
studio dell'avv. Giuseppe Torre, in Roma, via Crescenzo, 19;

- Associazione D.U.E.L. (Diplomati e Diplomandi in
Edilizia e Laureati),
in persona del Presidente p.t.,
costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall'avv. Sabato
Pisapia ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Emanuele Testaferrata, in Roma, via della Giuliana, 80;

- ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI,

in persona del legale rappresentante p.t.,
non costituitosi in giudizio

e con l'intervento ad opponendum di

- Associazione FederIngegneri Sicilia,

in persona del Presidente p.t.,

rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Maniscalco Basile ed
elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in
Roma, via Reggio Emilia, 29;

- C.U.P. 3 (Coordinamento Universitari e Professionisti
triennali),

in persona del Presidente p.t.,

rappresentato e difeso dall'avv. Sabato Pisapia ed
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Emanuele
Testaferrata, in Roma, via della Giuliana, 80,

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il
Lazio, Roma, Sez. I, n. 1791/2003.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio
Nazionale dei Geologi, del Consiglio Nazionale dei Geometri,
del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti
Industriali Laureati e dell'Associazione D.U.E.L., nonché delle
Amministrazioni statali appellate;

Visto che non si è costituito in giudizio l'ENTE DI
PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI;

Visti gli atti di interventi *ad opponendum* dell'Associazione FederIngegneri Sicilia e di C.U.P. 3 (Coordinamento Universitari e Professionisti triennali);

Vista la memoria prodotta dal Consiglio Nazionale dei Geometri a sostegno delle sue difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del *15 aprile 2008*, il Consigliere *Salvatore Cacace*;

Uditi, alla stessa udienza, l'Avvocato Mario Sanino per l'appellante, l'avv. Giustina Noviello dello Stato per le Amministrazioni appellate, l'Avv. Anna Lagonegro per il Consiglio Nazionale dei Geologi, l'avv. Salvatore Alberto Romano per il Consiglio Nazionale dei Geometri, l'avv. Feliciano Fermentino, in sostituzione dell'avv. Sabato Pisapia, per l'Associazione D.U.E.L. e per C.U.P. 3 e l'avv. Giovanni Maniscalco Basile per l'Associazione FederIngegneri Sicilia, nessuno essendo comparso per il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

1. – Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri impugnava, avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, il D.P.R. n. 328/2001, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 18, della legge n. 4/1999 (modificata dall'art. 67, comma 4,

della legge n. 370/99), che aveva previsto che, con uno o più regolamenti, fosse integrata e modificata la disciplina degli ordinamenti professionali, per i quali fosse previsto l'obbligo dell'esame di Stato, allo scopo di accogliere, con l'istituzione di nuove sezioni, i laureati di I livello.

In particolare, si censuravano, con due motivi di ricorso:

a) la mancanza di contraddittorio tra il Ministero e gli Ordini e Consigli Nazionali interessati, nonché uno "scollegamento" tra i vari componenti del gruppo di lavoro deputato a redigere il regolamento;

b) l'illogicità, incompletezza e difformità tra l'elencazione delle attività previste dal titolo II del D.P.R. 328/2001 e quella degli attuali ordinamenti professionali; la disomogeneità tra gli obiettivi formativi qualificanti delle diverse lauree e lauree specialistiche desumibili dai decreti d'area citati e le competenze professionali riconosciute come accessibili attraverso l'iscrizione alle sezioni ed ai settori dei vari albi; la difformità e la disparità di trattamento tra la strutturazione degli albi il cui accesso è consentito a laureati e laureati specialistici e quella degli albi il cui accesso è consentito a soggetti dotati di diploma di scuola secondaria superiore (albi degli agrotecnici, geometri, periti agrari e periti industriali); confusione e perplessità nella individuazione dei confini di competenza tra professioni tecniche "attigue".

Con successivi motivi aggiunti veniva poi contestata la

violazione della legge costituzionale n. 3/2001.

Con ulteriori motivi aggiunti veniva poi impugnata l'ordinanza ministeriale in data 12 marzo 2002, di indizione degli esami di Stato per il 2002, deducendone vizi di illegittimità sia derivata (perché adottata sulla scorta ed in applicazione del già contestato D.P.R. n. 328/01), sia propria (per non aver il Ministero emanante previsto più Commissioni d'esame per ogni sede e per ogni settore individuato dal regolamento e per non avere specificato la ripartizione delle competenze delle Commissioni rispetto alle diverse Sezioni dell'Albo, cui l'esame dà accesso).

2. - Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva il ricorso, ritenendo in via preliminare che la regola di carattere generale prevista dall'art. 1, comma 2, del regolamento ("Le norme contenute nel presente regolamento non modificano l'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione") fungesse da chiave interpretativa di tutte le norme particolari contenute nel provvedimento.

Reputava, poi, che la censura di omessa partecipazione dei consigli nazionali degli ordini interessati e di redazione confusa e scoordinata del testo fosse infondata, rilevando, quanto al primo aspetto, che "dalle premesse del

provvedimento risulta chiaramente che gli ordini e i collegi professionali sono stati sentiti” e, quanto al secondo, che non fosse “suffragato da prove di alcun genere” l’assunto che fosse mancata una piena attività collegiale nella redazione dell’atto impugnato.

Anche quanto alle plurime censure del secondo motivo di ricorso (asserita mancanza di garanzie in capo ai soggetti iscritti all’Albo antecedentemente alla riforma, utilizzo del termine “iunior” per identificare gli iscritti nella sezione “B” dell’Albo, mancanza di contiguità fra gli iscritti nelle due distinte sezioni “A” e “B”), il T.A.R. ne affermava l’infondatezza.

Pure infondato, infine, veniva ritenuto il motivo aggiunto di ricorso, “che censura di illegittimità costituzionale la legge n. 4 del 1999 ... e ciò per più motivi: innanzitutto perché la legge n. 4 del 1999 è antecedente alla riforma costituzionale, poi, perché la normativa in esame presenta sicuramente aspetti di carattere generale, in considerazione del fatto che trattasi di una riforma generale delle professioni che non può che essere uguale per tutto il territorio nazionale, ed infine perché, quand’anche la materia fosse di competenza delle regioni, occorrerebbe comunque attendere un provvedimento di queste ultime, in attesa del quale non può che valere la normativa statale previgente (la cui scaturigine è del 1999, precedente alla riforma costituzionale)”: pag. 10 sent.

Quanto, poi, ai motivi aggiunti diretti contro la successiva ordinanza ministeriale, si affermava che “le censure di illegittimità derivata seguono la sorte di quelle attinenti all’impugnazione del d.P.R. n. 328 del 2001”, mentre “le censure che si dirigono autonomamente contro l’ordinanza ministeriale che indice la sessione di abilitazione per il 2002, derivano la loro infondatezza dal fatto che non è necessario prevedere più commissioni per ciascuna sede (ciò è solo consigliabile per motivi di opportunità), che risulta indicata nell’ordinanza e la necessità della dichiarazione del titolo di studio posseduto e del settore per il quale i candidati chiedono di partecipare all’esame di abilitazione, ed infine perché non è necessaria nella specie la partecipazione degli ordini professionali” (pagg. 10 – 11 sent.).

3. – Il Consiglio professionale originario ricorrente ha appellato la indicata sentenza, deducendo i seguenti motivi:

3.1 – Non correttezza della decisione sul primo motivo di ricorso, non essendo stati gli interessati “posti in grado di verificare, nel corso del procedimento, se le proprie osservazioni siano state o meno valutate” (pag. 10 app.) e che “il regolamento è frutto di un lavoro scoordinato, a più mani, privo di alcun collegamento con la realtà delle professioni, appunto ignorata” (pag. 11 app.);

3.2 – Omessa o parziale pronuncia, da parte del T.A.R., sui denunciati “molteplici vizi”, di cui al secondo motivo di

ricorso:

- a) sulle competenze professionali;
- b) sul termine “junior”;
- c) disomogeneità tra gli obiettivi formativi qualificanti delle diverse lauree e lauree specialistiche desumibili dai decreti d’area citati e le competenze professionali riconosciute come accessibili attraverso l’iscrizione alle sezioni ed ai settori dei vari albi;
- d) difformità e la disparità di trattamento tra la strutturazione degli albi il cui accesso è consentito a laureati e laureati specialistici a quella degli albi il cui accesso è consentito a soggetti dotati di diploma di scuola secondaria superiore (albi degli agrotecnici, geometri, periti agrari e periti industriali);
- e) confusione e perplessità nella individuazione dei confini di competenza tra professioni tecniche “attigue”;

3.3 – Erroneità del rigetto del motivo relativo alla intervenuta violazione della legge costituzionale n. 3/2001, censurandosi il contrasto “con i nuovi precetti costituzionali” dell’assetto “normativo della regolamentazione della materia dell’accesso alle professioni e delle relative competenze professionali disposto con il DPR impugnato”, nonché l’illegittimità costituzionale della legge delega, “che delegifica la materia demandandone la regolamentazione – sulla scorta di criteri alquanto generici che di fatto svuotano la portata

dell'intervento parlamentare – ad una fonte regolamentare”
(pag. 45 app.);

3.4 – Vengono infine ribadite le censure proposte avverso l'ordinanza ministeriale, che ha introdotto per la prima volta la sessione di esami di abilitazione in base al D.P.R. n. 328/01.

4. – Si sono costituiti in giudizio, per resistere, il Consiglio Nazionale dei Geologi, quello dei Geometri, quello dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, nonché l'Associazione D.U.E.L.

Tutti hanno eccepito l'inammissibilità, e comunque l'infondatezza, dei motivi di appello.

Il primo ed il terzo hanno specificamente eccepito, in particolare, l'inammissibilità del ricorso di primo grado per mancata notifica ai controinteressati, mentre solo il primo ha sollevato analoga eccezione per carenza di legittimazione ed interesse a ricorrere del Consiglio Nazionale degli Ingegneri in relazione alla domanda di annullamento *in toto* del D.P.R. n. 328/01.

Non si è costituito in giudizio l'ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI.

Sono intervenuti *ad opponendum*, analiticamente illustrando le rispettive tesi opposte a quelle dell'atto di appello, l'Associazione FederIngegneri Sicilia e C.U.P. 3 (Coordinamento Universitari e Professionisti triennali).

Si sono pure costituiti in giudizio, senza peraltro formulare difese, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, il Ministero della Giustizia e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con memoria in data 2 aprile 2008 il Consiglio Nazionale dei Geometri ribadisce "l'inammissibilità e la radicale infondatezza" delle censure proposte dall'appellante.

5. - La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione all'udienza pubblica del 15 aprile 2008.

DIRITTO

1. - Viene all'attenzione del Collegio la riforma dell'accesso agli albi delle professioni regolamentate operata con il D.P.R. n. 328 del 2001, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 18, della legge n. 4/1999 (modificata dall'art. 67, comma 4, della legge n. 370/99), che aveva previsto che, con uno o più regolamenti, fosse integrata e modificata la disciplina degli ordinamenti professionali, per i quali fosse previsto l'obbligo dell'esame di Stato, allo scopo di accogliere, con l'istituzione di nuove sezioni, i laureati di I livello.

2.- Ai fini della necessaria delibazione preliminare delle eccezioni di inammissibilità del ricorso di primo grado (sollevate dai resistenti Consiglio Nazionale dei Geologi e Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati in relazione alla omessa notificazione dello stesso ai controinteressati Ordini e collegi professionali e solo dal primo

quanto alla carenza di legittimazione dell'Ordine ricorrente a chiedere l'annullamento *in toto* del D.P.R. n. 328/01), nonché ai fini dell'eventuale, successivo, esame nel mérito del gravame, il Collegio ritiene necessario acquisire:

- a) copia del ricorso di primo grado (non presente nel fascicolo d'ufficio trasmesso dal T.A.R. ai sensi del primo periodo del comma 8 dell'art. 23 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034), munita degli estremi delle relate di notifica;
- b) copia del primo atto di motivi aggiunti di primo grado (non presente nel fascicolo d'ufficio trasmesso dal T.A.R. ai sensi del primo periodo del comma 8 dell'art. 23 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034), munita degli estremi delle relate di notifica;
- c) relazione illustrativa dello schema di regolamento poi emanato con il D.P.R. n. 328 del 2001, con particolare riguardo al capo relativo alla professione di ingegnere.

A detti adempimenti istruttori provvederanno, nei modi e términi indicati in dispositivo, rispettivamente la parte più diligente quanto a quello di cui alla lettera a) ed il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica in relazione a quello di cui alla lettera b).

Resta riservata al definitivo ogni ulteriore statuizione in rito, sul mérito e sulle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione IV- non definitivamente decidendo sul ricorso in appello indicato in epigrafe, riservata al definitivo ogni ulteriore statuizione in rito, sul mérito e sulle spese, ordina alle parti, per quanto di rispettiva competenza, di provvedere al deposito degli atti di cui in motivazione, ciascuno in sei copie, presso la Segreteria della Sezione, entro il término di trenta giorni dalla notifica (o, se anteriore, dalla data di ricezione in via amministrativa) della presente decisione.

Fissa per il prosieguo della trattazione l'udienza pubblica dell'11 novembre 2008.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì *15 aprile 2008*, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – riunito in Camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:

Luigi Cossu	- Presidente
Antonino Anastasi	- Consigliere
Carlo Deodato	- Consigliere
Salvatore Cacace	- Consigliere,rel.est.
Sergio De Felice	- Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Salvatore Cacace

Luigi Cossu

IL SEGRETARIO

Giacomo Manzo

Depositata in Segreteria

Il 12/05/2008
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)
Il Dirigente
Sig.ra Maria Grazia Nusca